

Sent. n. 91/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

LA RAIA DONATO (C.F. LRADNT56P04D547C), nato a Ferrandina (MT) il 04/09/1956 ed ivi residente in via Enrico Mattei n.6, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Santochirico ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Matera, al Vico XX Settembre n.6 e domicilio legale digitale all'indirizzo pec santochirico0139@cert.avvmatera.it

convenuto

LISANTI CARMINE PROSPERO (LSNCMN73L26F052C), nato a Matera il 26/07/1973 e residente a Ferrandina (MT) in via Croce n.15, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Gallipoli e Giuseppe Lamacchia ed elettivamente domiciliato ai loro indirizzi pec avv.francescogallipoli@pec.giuffre.it; lamacchia0791@cert.avvmatera.it,

convenuto;

GUIDOTTI DOMENICO (C.F. GDTDNC76C27F052Q), nato a Matera il 27/03/1976 e residente a Miglionico (MT) in contrada Pila n.3,

convenuto-contumace

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore, Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ssa Ilda Coluzzi e gli Avv. ti Vincenzo Santochirico, Francesco Gallipoli e Giuseppe Lamacchia per i convenuti Martoccia, La Raia e Lisanti che hanno concluso come da verbale, non essendo comparso nessuno per il convenuto Guidotti.

Premesso in

FATTO

Con atto di **citazione** ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio i sig.ri Gennaro Pasquale Artemio Martoccia, Donato La Raia, Domenico Guidotti e Carmine Prospero Lisanti

“ [...] per quivi sentirsi condannare al pagamento, in via solidale, in favore del Comune di Ferrandina, della somma complessiva di Euro 192.994,34, di cui Euro 110.415,33 a carico di Gennaro Pasquale Artemio Martoccia e Donato La Raia e Euro 82.579,00 a carico di Domenico Guidotti e Carmine Prospero Lisanti; ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa; e, in via subordinata, a titolo di colpa grave, ciascuno, nella misura del 25% dell'importo complessivo. Il tutto aumentata degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di giustizia, come per legge”.

La fattispecie afferisce ad un'ipotesi di danno erariale correlata al pagamento, con oneri a carico del bilancio dell'Ente, dei consumi di energia elettrica ed acqua potabile di un immobile occupato abusivamente, con i relativi contatori intestati al Comune di Ferrandina. In particolare, la Procura ha imputato ai convenuti - in via principale a titolo di dolo ed in subordine con colpa grave - l'indebito utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche per coprire i costi dei summenzionati consumi di soggetti privati: I Sindaci Martoccia dal 06/06/2016 e Lisanti dal 05/10/2021, nonostante il dovere di sovrintendere il regolare funzionamento degli uffici comunali, non avrebbero assunto iniziative tese a risolvere l'annosa questione di cui tutti erano a conoscenza ed i responsabili dell'Area economico - finanziaria La Raia e Guidotti, per quanto di rispettiva competenza in relazione ai diversi

periodi di riferimento, avrebbero adottato gli atti di pagamento afferenti alle fatture dei citati servizi, omettendo ogni controllo doveroso e nonostante la consapevolezza della situazione.

Si costituiva in giudizio il sig. **Martoccia**, Sindaco di Ferrandina dal 06.06.2016, che rassegnava le seguenti conclusioni: “ *1) Preliminarmente dichiarare l’inammissibilità della citazione per le ragioni esposte, 2) In via gradata trasmettere gli atti al PM ai sensi dell’art.83 c.g.c. per le ragioni innanzi meglio esposte; 3) In ogni caso, rigettare la domanda di condanna di cui all’atto di citazione, assolvendo da ogni responsabilità il concludente Martoccia Gennaro Pasquale Artemio, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite; 4) Ancora più in subordine ritenere operante la prescrizione fino al 15/11/2018; 5) Ancora in via più gradata, nella denegata e contestata ipotesi fosse ritenuto sussistente l’illecito erariale contestato, ridurre l’entità del danno da risarcire, determinare la quota a carico del deducnte tenendo conto del concorso di altri responsabili non convenuti (Mele, Quarto, Grillo, assessore al ramo) per le ragioni esposte in narrativa e degli altri motivi di cui al punto V; 6) Vittoria di spese legali”.*

In particolare, il convenuto ha eccepito: l’inammissibilità dell’atto di citazione per omesso vaglio delle deduzioni difensive depositate *in terminis*; il contributo causale del responsabile dell’Area tecnica Ing. Mele, del funzionario compilatore Geom. Quarto e del responsabile dell’Ufficio bollettazione Sig.ra Grillo, ovvero delle figure con competenze gestionali sul patrimonio comunale, invocandone l’integrazione del contraddittorio ex art. 83 c.3 c.g.c. e, comunque la ponderazione della relativa posizione nella quantificazione dell’addebito nei confronti dell’esponente ex art. 83 c.2

c.g.c.; l'inattendibilità delle SIT rese dai sig. Francesco Evangelista (l'elettricista) e dal geom. Raffaele Quarto che predisponeva le determine di liquidazione delle fatture, nonché delle dichiarazioni del Responsabile dal 2003 dell'Area tecnica ing. Mele, declaratorie su cui si sarebbe basata l'asserita consapevolezza della fattispecie da parte del Sindaco *pro-tempore* Martoccia.

Si contestava, inoltre, la responsabilità omissiva per presunta inattività, alla luce della delibera n.76 del 20/07/2017 con cui si disponeva *“di provvedere con urgenza al recupero coattivo della disponibilità dei beni immobili”*, affidandone il compito ai responsabili dei vari servizi dell'Ente e da effettuarsi nell'esercizio di una competenza tipicamente gestoria mediante ordinanza di sgombero. Ad ulteriore riprova di un atteggiamento non inerte, l'intervenuta costituzione di parte civile e la mancanza dei presupposti normativi ex art.50 e 54 del Tuel per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Si costituiva in giudizio il Rag. **La Raia**, responsabile dell'Area economico - finanziaria del Comune di Ferrandina dal 20/3/2017 al 30/9/2021 che rassegnava le seguenti conclusioni: *“ 1) Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della citazione per le ragioni esposte, 2) In via graduata trasmettere gli atti al PM ai sensi dell'art.83 c.g.c. per le ragioni innanzi meglio esposte; 3) In ogni caso, rigettare la domanda di condanna di cui all'atto di citazione, assolvendo da ogni responsabilità il concludente La Raia Donato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite; 4) Ancora più in subordine ritenere operante la prescrizione fino al 15/11/2018; 5) Ancora in via più graduata, nella denegata e contestata*

ipotesi fosse ritenuto sussistente l'illecito erariale contestato, ridurre l'entità del danno da risarcire, determinare la quota a carico del deducendo tenendo conto del concorso di altri responsabili non convenuti (Mele, Quarto, Grillo) per le ragioni esposte in narrativa e degli altri motivi di cui al punto V; 6) Vittoria di spese legali”.

In sintesi è stata eccepita l'insussistenza dell'elemento soggettivo doloso, ovvero della conoscenza e consapevolezza in ordine all'occupazione abusiva del manufatto ed al prelevamento abusivo di energia e di acqua a spese del bilancio comunale, che non sarebbe evincibile dalle SIT rese. Allo stesso modo sarebbe esclusa in radice la colpa grave in quanto l'accertamento del presupposto della spesa era a carico dell'Area tecnica, rimettendosi a quella economico-finanziaria la sola liquidazione. Sotto diverso profilo è stata affermata l'insussistenza dell'elemento soggettivo, *in primis* in quanto nelle determinazioni di liquidazione e relativi allegati erano indicati i numeri delle utenze, senza alcun riferimento a indirizzi o a tipologia dell'utente, non essendo quindi possibile correlare i consumi ad uno specifico destinatario. Infatti si trattava di corrispettivo al fornitore di energia elettrica non per una specifica utenza ma, come si evince nell'intestazione degli atti di liquidazione, *“per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica e agli immobili comunali”*. In conclusione, non soccorreva alcun elemento, indicazione o circostanza che potesse ricondurre l'indebito pagamento all'ex casa di riposo e tanto meno all'uso che se ne facesse. E' stata, infine, contestata la definizione della misura del danno erariale nonché l'esordio della relativa prescrizione. Si costituiva in giudizio l'Avv. **Lisanti**, Sindaco in carica dal 5.10.2021, che

chiedeva di *“dichiarare inammissibile ed infondata la pretesa erariale azionata nei confronti del convenuto Lisanti Carmine Prospero; disporre l’assoluzione da ogni addebito del convenuto Lisanti alla stregua di quanto eccepito sub IV; disporre, in ogni caso, la ripartizione nei termini indicati sub IV; rideterminare il danno per il quale il convenuto Lisanti è stato chiamato a rispondere in € 69.101,31, per quanto precisato sub V”*.

In sintesi, non sarebbe stata realizzata alcuna condotta antigiuridica o contraria ai doveri della carica di Sindaco, non configurandosi i presupposti per l’assunzione di ordinanze contingibili ed urgenti, mentre ogni eventuale ordinanza di sgombero rientrava nelle competenze gestionali. Da qui il difetto del nesso di causalità per cui ogni eventuale danno sarebbe stato conseguenza esclusiva e diretta delle condotte dei titolari delle funzioni gestionali, altresì difettando anche l’elemento soggettivo della fattispecie. Si contestava, da ultimo, l’omessa considerazione della condotta dell’ ing. Mele responsabile dell’Area tecnica e della relativa responsabilità assorbente o prevalente nella fattispecie, così come la quantificazione del danno addebitato.

All’udienza dibattimentale del 15/10/2024, dichiarata a verbale la contumacia del convenuto Guidotti Domenico in quanto ritualmente citato e non comparso, il P.M. e le parti convenute illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte pertiene ad un'ipotesi di indebita destinazione ed utilizzo di risorse finanziarie del Comune di Ferrandina per coprire i costi per consumi luce/acqua di soggetti privati che occupavano *sine titulo* un immobile dell'Ente. Nella prospettazione attorea il danno patrimoniale conseguente è stato quantificato in euro 192.994,34, di cui: a) euro 110.415,33 addebitati in ragione del periodo di rispettiva titolarità della carica/posizione a titolo di dolo ed in via solidale al Prof. Martoccia, Sindaco del Comune di Ferrandina dal 06/06/2016 al 04/10/2021 ed al Sig. La Raia, responsabile dell'Area economico - finanziaria dal 20/03/2017 e fino al 30/09/2021; b) euro 82.579,00 addebitati a titolo di dolo ed in via solidale all' Avv. Lisanti, Sindaco dal 05/10/2021 ed al Dott. Guidotti, responsabile dell'Area economico - finanziaria dall' 01/02/2022; in via subordinata, con addebito in capo a ciascuno dei convenuti nella misura del 25% dell'importo complessivo.

Ciò premesso, in via preliminare è da ribadirsi la declaratoria di contumacia, pronunciata in udienza, del convenuto Dott. Domenico Guidotti, che non si è costituito in giudizio benchè l'atto di citazione ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione gli siano stati regolarmente notificati al domicilio digitale eletto claudio.papagno@pec.ordineavvocatitrani.it presso l'avv. Claudio Papagno, ritualmente costituito in sede di invito a dedurre.

In via ulteriormente preliminare è da rigettare l'eccezione, sollevata dai convenuti Martoccia e La Raia, di inammissibilità dell'atto di citazione per omesso esame delle deduzioni difensive che, in effetti, come eccepito,

risultano depositate nei termini. A tal proposito si osserva, infatti, che le eccezioni e deduzioni di parte risultano comunque vagliate, ma ritenute non idonee, nella prospettazione attorea, a superare gli addebiti come esitati in citazione. Ciò si evince dal contenuto dell'atto introduttivo laddove, seppur con formula sintetica, è precisato che *“Ad eccezione della posizione di Mele Antonio ... le deduzioni presentate dagli altri convenuti non appaiono idonee a superare gli addebiti formulati in sede di invito a dedurre, in quanto rimangono ancora valide le considerazioni formulate in ordine alle condotte omissive dei vertici politici e dei funzionari dell'area tecnica e finanziaria”*, questo proprio perchè le deduzioni considerate in termini per la Procura sarebbero state solo quelle depositate dal Lisanti, mentre il summenzionato riferimento è nei confronti di quelle presentate da tutti i convenuti. Peraltro, tale formulazione sintetica è consentita per consolidata giurisprudenza, secondo cui *“ [...] il procuratore regionale non è obbligato a motivare, nell'atto di citazione, le ragioni per le quali egli abbia, eventualmente anche in 'toto', disatteso le deduzioni fornite in risposta all'invito a dedurre [...] potendo l'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato essere espresso dal procuratore regionale in modo sintetico od essere persino implicito”* (Corte dei Conti, Sez. Riunite, 16/02/1998, n.7/QM).

Sempre in via preliminare, poi, è da respingere la richiesta di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero ex art. 83 comma 3 c.g.c. in ragione di un'affermata lacunosità del contraddittorio, da estendersi al personale dell'area tecnica (ing. Mele, geom. Quarto e sig.ra Grillo) cui era attribuita la competenza afferente alla gestione del patrimonio e delle relative utenze

ed, in particolare, della ricezione e verifica delle fatture anteriormente al pagamento. In effetti, dato il principio generale del divieto della chiamata in causa *iussu iudicis*, di cui al comma 1 dell'art.83 c.g.c., il comma 3 del medesimo articolo, necessariamente di stretta interpretazione, prevede che soltanto qualora emergano “fatti nuovi” il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, questo salvo il divieto di procedere, comunque, nei confronti di soggetto già destinatario di provvedimento di archiviazione. Nel caso di specie giova, allora, richiamare il fatto che l'ing. Mele sia risultato destinatario di provvedimento di archiviazione e che, dall'attività istruttoria espletata, già si evinceva la condotta amministrativa ed il ruolo del geom. Quarto e della sig.ra Grillo mancando, pertanto, i presupposti richiesti *ex lege* che legittimano la trasmissione degli atti all'Organo inquirente.

Passando, quindi, al merito, la domanda attorea è da accogliersi parzialmente nei termini che si vanno ad esporre.

Incontestato il rapporto di servizio degli odierni convenuti con il Comune di Ferrandina, nella fattispecie è da scandagliare *in primis* la sussistenza dell'addebitata condotta antiggiuridica omissiva che avrebbe causato il richiamato pregiudizio erariale.

In particolare la Procura, nel configurare un'ipotesi di spesa completamente disallineata dai principi di buona amministrazione (artt.81 e 97 Cost.), altresì stigmatizza - con l'inerzia protrattasi fin dal 2011 e per oltre un decennio - la mancata adozione di alcun provvedimento finalizzato a tutelare il patrimonio ed il bilancio comunale e, per quanto specificamente riguarda i Sindaci “ ... *non risultano iniziative adottate ... tese a risolvere l'annosa*

questione di cui tutti erano a conoscenza - ancora prima che si concludesse il processo penale promosso nei confronti degli occupanti abusivi dell'immobile comunale - in un Comune di modeste dimensioni quale il Comune di Ferrandina, in considerazione del dovere affermato dalla giurisprudenza contabile di sovrintendere il regolare funzionamento degli uffici comunali". A prova del contrario e di un'asserita solerzia amministrativa, il Prof. Martoccia, Sindaco *pro-tempore* insediato dal 16/06/2016, indica la delibera di Giunta n. 76 del 20/07/2017 recante *"Attività di controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare comunale. Revisione canoni di immobili di proprietà comunale. Indirizzi"*, adottata a poco più di un anno dall'insediamento e all'esito di una fase istruttoria già avviata nel giugno 2016 da parte dell'Assessore delegato. Con questa si richiedeva, tra l'altro, al responsabile dell'Area tecnica - Ufficio patrimonio e ai responsabili dell'Area economico - finanziaria e di vigilanza di provvedere con urgenza e, comunque, entro il 31.12.2017, al recupero coattivo della disponibilità dei beni immobili comunali occupati *sine titolo* nonché dei relativi canoni e costi connessi (ovvero luce e acqua rimasti a carico del bilancio comunale). Il Prof. Martoccia sottolineava, altresì, che - solo tre anni dopo l'adozione della summenzionata delibera - il responsabile dell'Area tecnica, *"sia pure con enorme ritardo"*, ovvero nell'ottobre del 2020, invitava gli occupanti dell'ex casa di riposo Trifogli Saggese a rimborsare le somme per energia elettrica e acqua, mentre rimaneva *"inadempito l'indirizzo di recuperare con urgenza coattivamente la disponibilità degli immobili"*.

Ad avviso di questo Collegio, allora, la contestazione di una condotta

antigiuridica omissiva di inerzia in capo al Sindaco *pro-tempore* resta avvalorata proprio dalla dinamica storica di quanto accaduto. Infatti, nonostante la totale inazione dei responsabili di Area, che dopo 3 anni incredibilmente si limitavano a delle banalissime note di messa in mora e nulla più, questo a dispetto di scadenze recuperatorie fissate al 31.12.2017, il Sindaco di Ferrandina, *in primis*, restava totalmente inerte rispetto al mancato adempimento di un atto di indirizzo, di importanza tale da avere impegnato, in plurimi tavoli tecnici e riunioni, l'Assessore di riferimento ed addirittura la Giunta comunale. Non vi è, infatti, in atti, minima traccia di una convocazione per chiarimenti, di una nota di messa in mora dei responsabili d'Area destinatari dell'atto di indirizzo giuntale quando poi, come *extrema ratio*, è anche normativamente previsto, specularmente al potere di conferimento, quello di revoca dell'incarico ex art.109 del Tuel “ [...] in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento [...] ”.

In questo senso è da interpretarsi l'affermazione resa dalla Procura, per cui “ [...] i Sindaci che si sono succeduti dal 2011 fino ad oggi, non hanno adottato alcun tipo di provvedimento per quanto di competenza in relazione ai correlati periodi di riferimento [...] ”, proprio perché l'omesso riscontro dell'adempimento di un atto di indirizzo di tale importanza e farne lettera morta è, sotto il profilo degli effetti, equivalente al non averlo mai posto in essere. In tal senso è anche la giurisprudenza contabile consolidata per cui “*Il compito del sindaco di sovrintendere agli uffici comunali concerne [...] la verifica dell'osservanza degli indirizzi impartiti ai dirigenti [...]*” (Corte dei Conti, Sez. III Centrale del 19.12.2012, n.828).

Analoga conclusione è da assumere rispetto al Sindaco Avv. Lisanti, in carica dal 5.10.2021, che neppure predisponendo un atto di indirizzo rispetto ad una criticità che non si era minimamente risolta e che era da lui ben conosciuta (cfr. a tal proposito la deliberazione di Giunta comunale n.35 del 04/04/2019 di costituzione di parte civile del Comune di Ferrandina nel procedimento penale n.374/2018 da cui ha preso avvio l'indagine per cui è causa, deliberazione assunta con il voto favorevole dell'Assessore *illo tempore* Carmine Lisanti).

Una condotta omissiva di tal fatta è, inevitabilmente, come affermato dalla Procura erariale “*premessa indefettibile ed eziologicamente fondante della lesione patrimoniale subita dall'amministrazione comunale di appartenenza*” a riscontro di un nitido rapporto causale tra condotte contestate e pregiudizio all'erario.

Analogo rilievo causale hanno, altresì, le condotte amministrative attive dei responsabili dell'Area economico finanziaria che si sono succeduti, Rag. La Raia e, quindi, Dott. Domenico Guidotti dall'01.02.2022 che, ben consapevoli della fattispecie distrattiva, per i motivi di cui *infra*, hanno ugualmente assunto le determinazioni di liquidazione delle relative spese con emissione dei mandati di pagamento afferenti. In effetti, pur trattandosi di determine cumulative di spesa, con indicazione, tra le altre, del numero di utenza n. 950508 per la luce, da cui non era in sé direttamente evincibile il riferimento alla ex casa di riposo di contrada Zambroglio, nel contesto era pur sempre esigibile un minimo di attività istruttoria atta ad individuare se tra le utenze indicate in bolletta vi fosse il contatore “incriminato” oggetto di allacci abusivi e, conseguentemente, il *quantum* monetario da defalcare

nell'assumere il provvedimento e così per i mandati di pagamento cumulativi recanti le fatture da saldare dalle quali si evinceva il riferimento al suddetto stabile. Analoga conclusione si trae per i bonifici cumulativi in atti a favore di Acquedotto Lucano S.p.A., effettuati per i consumi dell'acqua ed afferenti a più utenze. A tal proposito, nel verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza in data 25.02.2021, Acquedotto Lucano S.p.A., rappresentato dal Direttore commerciale Dott. Pasquale Ronga affermava che “ *Per quanto riguarda i bonifici periodici effettuati dal comune di Ferrandina, gli stessi fanno riferimento a più utenze intestate allo stesso comune. Nel prospetto relativo ai pagamenti ... sono stati estrapolati gli importi relativi alla fornitura interessata. ...*”. Tale operazione era ben esigibile da parte di funzionari amministrativi ben consapevoli della non debenza di una quota parte dei pagamenti per consumi d'acqua afferenti l'utente CLI0277812 - matricola contatore M1-05104123 servente la ex casa di riposo occupata *sine titulo*.

Entrambi i primi cittadini si sono trincerati dietro un'asserita ignoranza della criticità, come, peraltro, anche gli altri convenuti, responsabili dell'Area economico - finanziaria *illo tempore*, Rag. La Raia e Dott. Guidotti, ignoranza che al Collegio risulta del tutto inverosimile e smentita *per tabulas*. Dirimente, in tal senso, è proprio il verbale di sommarie informazioni rese dal Rag. La Raia nel procedimento penale instaurato a carico suo e di Mele Antonio ex artt. 323 c.p., laddove, alla domanda “*Lei era a conoscenza del fatto che tutte, o quasi le famiglie dimoranti nelle palazzine ubicate in via Di Cio, presso la ex Casa di Riposo ‘Trifogli Saggese’, prelevassero l'energia elettrica, nonché l'acqua da utenze*

intestate al Comune di Ferrandina?”, rispondeva che *“Non ne sono al corrente come funzionario del Comune, bensì come cittadino di Ferrandina. ...”*, questo a riprova del fatto che la vicenda fosse conclamata e di pubblico dominio. A maggior ragione è oltremodo inverosimile che le figure di più recente insediamento, ovvero il Sindaco Lisanti, in carica dal 05.10.2021 ed il Responsabile dell’Area economico-finanziaria dal 01.02.2022 Dott. Guidotti, avessero avuto contezza della vicenda solo all’esito del processo penale, quando lo stesso Ente si era costituito parte civile in questo processo nel corso del 2019, con deliberazione di Giunta comunale n.5/2019 cui aveva preso parte lo stesso Avv. Carmine Lisanti in qualità di Assessore. Quanto sopra senza volere pretermettere il fatto che il Segretario Generale dell’Ente attestava, da documentazione in atti, che il Dott. Domenico Guidotti fosse già stato responsabile dell’Area economico - finanziaria dal 2007 e fino all’ 01.06.2011, ovvero proprio in corrispondenza del periodo in cui il responsabile dell’Area tecnica, ing. Mele, predispondeva una nota protocollata, n. 867 del 18 gennaio 2007, laddove si affermava che *“ [...] Si precisa che la notoria illegale situazione creatasi presso la Ex Casa di Riposo reca grave pregiudizio alle casse dell’Ente, così come comunicatovi da tempo da questo Ufficio Tecnico ed in merito a: [...] 2) prelievo arbitrario di energia elettrica ed acqua con oneri a carico dell’Ente; ...”*. Ecco, allora, che nella piena consapevolezza della fattispecie per cui è causa è configurabile un addebito, sotto il profilo soggettivo, a titolo quanto meno di dolo eventuale, essendo evidente che, sia i funzionari sia i vertici politici, nel realizzare rispettivamente le condotte commissive ed omissive *ut supra* descritte, abbiano quanto meno accettato il rischio di cagionare un

pregiudizio alle finanze del Comune di Ferrandina che si configura con un pagamento indebito di consumi privati di energia elettrica ed acqua senza intraprendere alcuna iniziativa concreta per la risoluzione della problematica (in specie, il distacco degli allacci abusivi, la disdetta delle utenze oggetto di abusivi allacciamenti, l'omesso pagamento delle bollette onde pervenire alla sospensione del servizio, indebitamente fruito da terzi, da parte del fornitore).

Peraltro, l'imputazione a titolo di dolo implica l'addebito solidale dei pagamenti indebiti avvenuti per l'intero ammontare della quota di riferimento che dipende dalla lunghezza del periodo di titolarità nel ruolo/carica. Questo, a prescindere dall'eventuale rilevanza concausale nella fattispecie che abbiano avuto le condotte di soggetti non citati in giudizio, ovvero l'ing. Antonio Mele, in qualità di responsabile dell'Area tecnica cui spettava la gestione degli immobili e delle utenze pubbliche, il geom. Raffaele Quarto, in qualità di funzionario compilatore e la sig.ra Giovanna Grillo che, da ottobre 2017, si occupava della liquidazione delle fatture dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda il *quantum* di pregiudizio patrimoniale:

a) al Sindaco Prof. Martoccia Gennaro Pasquale Artemio - rispetto ad un importo contestato di euro 110.415,33 di fatture riguardanti il periodo di titolarità della carica - sono da imputare i pagamenti indebiti per consumi privati di luce/acqua successivi al 15.11.2018 in ragione dell'invocata prescrizione quinquennale che è stata interrotta dalla notifica dell'invito a dedurre del 15.11.2023 e fino al 04.10.2021 di titolarità della carica; in particolare, questi pagamenti (ovvero il danno patrimoniale imputabile al

convenuto) ammontano in totale alla minor somma di euro 65.769,67, così computata:

- euro 44.463,25 per consumi luce, come si evince dalle determinazioni di liquidazione di spesa per forniture di energia elettrica successive al termine prescritto e fino al 2020 e dai mandati di pagamento fino all'01.07.2021, dalla mancata segnalazione di eventuali insoluti nella successione delle fatturazioni e dalle dichiarazioni rese dal Segretario Generale dott. Cosimo Basile, a verbale della Guardia di Finanza del 15.01.2021, laddove attesta per la quota parte al 31.12.2020 “[...] *l'avvenuto pagamento per complessivi Euro 60.721,48 [...]*” afferenti, per l'appunto, al periodo 2016/2020;

- euro 21.306,42, pagati per consumi di acqua potabile successivi al 15/11/2018 e fino a tutto il 2020 (non risultandone di successivi), come si evince dal prospetto recante i pagamenti effettivi dell'acqua relativi all'utenza 2003C00326954 - contatore n. M15104123 del Comune di Ferrandina, località Zambroglio s.n.c. presso l'ex casa di riposo e dalle dichiarazioni rese dal Dott. Pasquale Ronga - Direttore commerciale di Acquedotto Lucano S.p.A. - a verbale delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza in data 25.02.2021, laddove attesta che *“Per quanto riguarda i bonifici periodici effettuati dal comune di Ferrandina, gli stessi fanno riferimento a più utenze intestate allo stesso Comune. Nel prospetto relativo ai pagamenti che vi consegno sono stati estrapolati gli importi relativi alla fornitura interessata. ...”*;

b) al Rag. La Raia – rispetto ad un importo contestato di euro 110. 415,33 per il periodo di titolarità della posizione di responsabile dell'Area

economico-finanziaria – sono da imputare i pagamenti indebiti per luce/acqua alla predetta somma complessiva di euro 65.769,67, corrispondente ai pagamenti sostenuti dopo il 15.11.2018 (in ragione dell'invocata prescrizione quinquennale che è stata interrotta dalla notifica dell'invito a dedurre del 15.11.2023) e fino al termine della titolarità della posizione in data 30.09/2021 (con un *interim* successivo dell'ing. Mele);

c) al Sindaco Avv. Lisanti, in carica dal 5 ottobre 2021, è da addebitarsi una somma pari ad euro 69.701,31 defalcando dall'importo di euro 82.579,00, oggetto della domanda attorea, le fatture n.2210011792 del 18.02.2021 per euro 3.520,31 (IVA inclusa), n.2210024169 del 17.03.2021 per euro 2.860,33 (IVA inclusa), n.2210036628 del 19.04.2021 per euro 2.922,73 (IVA inclusa) e la fattura n.2210097501 del 16.09.2021 per euro 3.574,33 (IVA inclusa) in quanto liquidate e pagate con mandati antecedenti al suo insediamento o, l'ultima, non contemplata in alcun mandato;

d) al Dott. Domenico Guidotti, che prendeva servizio presso il Comune di Ferrandina dal febbraio del 2022, è da imputarsi un importo di euro 46.746,94, definiti in base ai mandati di pagamento emessi durante il periodo in cui gli è stata attribuita la responsabilità dell'Area finanziaria, avvenuta con decreto n.11 dell' 01/02/2022.

In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta, con condanna, dei sig. ri Gennaro Pasquale Artemio Martoccia e Donato La Raia al pagamento, con il vincolo della solidarietà, della somma di € 65.769,67 in favore del Comune di Ferrandina e con condanna, sempre in favore dello stesso Ente, del sig. Carmine Prospero Lisanti al pagamento di € 69.701,31 e del sig. Domenico Guidotti di € 46.746,94, con il vincolo della

solidarietà fino a corrispondenza di quest' ultimo importo.

Trattandosi di obbligazione di valore, il danno va liquidato applicando alle somme predette la rivalutazione monetaria, condannando i convenuti al pagamento di queste ultime, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di ogni pagamento indebito e fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e sulle somme così rivalutate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi legali dal deposito della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale, ai sensi dell'art.31 comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- condanna, con il vincolo della solidarietà, Gennaro Pasquale Artemio Martoccia e Donato La Raia al pagamento, della somma di € 65.769,67 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, in favore del Comune di Ferrandina;
- condanna Carmine Prospero Lisanti al pagamento di € 69.701,31 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, e - in solido con il predetto convenuto - il sig. Domenico Guidotti al pagamento di € 46.746,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su tale somma come in motivazione;
- condanna, altresì, tutti i convenuti al pagamento in solido delle spese del giudizio, nella misura liquidata, a cura della Segreteria, con nota a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott. Federico LORENZINI)

(dott. LUIGI CIRILLO)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2024

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela Micele

f.to digitalmente